

# Indice

*Prefazione* di PAOLO POLLICE 9

## RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1453 C.C. E «SANZIONE» PER L'INADEMPIMENTO

1. Il problema della natura dell'obbligo di restituzione del prezzo nel caso di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore. 27
2. Considerazioni sulla natura non «sanzionatoria» della risoluzione del contratto per inadempimento. 27
3. Conclusioni: l'obbligo di restituzione del prezzo, nell'ipotesi esaminata, come debito di «valuta» e non di «valore». 33

## DISPOSIZIONE «NOVATIVA» DEL CREDITO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Esposizione delle critiche recentemente formulate contro la tesi che inquadra il potere di risoluzione nell'ambito del potere di disposizione «novativa». 39
2. *Segue*: loro superamento. 40
3. Conferma della validità dell'opinione che ha prospettato l'esistenza nel diritto soggettivo anche del potere «dispositivo-novativo». 43

## RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E TUTELA RISARCITORIA

1. Posizione del problema. Sua soluzione nel pensiero della dottrina egemone. Critica: necessità di individuare il pregiudizio che residua alla luce del risultato conseguito dal risolvente con l'utilizzazione del rimedio sinallagmatico. 49

2. Natura *satisfattoria* della risoluzione ed *elettività* della sua utilizzazione. Costatazione del soddisfacimento per equivalente dell'interesse contrattuale perseguito dal risolvete preferendo l'utilizzazione del rimedio in esame e conseguente contestazione della sussistenza (almeno di regola) di un residuo pregiudizio da risarcire. 54
3. Verifica della soluzione prospettata alla luce dell'esame degli artt. 1458, I co., e 1518 c.c. 61
4. Individuazione di ipotesi particolari in cui la risoluzione del contratto non appare incompatibile con la perdurante rilevanza dell'interesse creditorio primario e che perciò consentono di prendere in considerazione residui «pregiudizi positivi» da risarcire. 66
5. Sintesi dei risultati conseguiti. 68

## INADEMPIMENTI SIMULTANEI E RIMEDI SINALLAGMATICI

1. La disciplina degli inadempimenti reciproci e simultanei nella posizione della dottrina dominante. Esame dell'opinione che assegna all'art. 1453 c.c. il compito di regolare siffatta situazione. Critica 75
2. Individuazione della disciplina degli inadempimenti reciproci nell'art. 1460 c.c. Contemporaneità degli inadempimenti ed eccezione d'inadempimento. 78
3. *Segue*: conseguenze sistematiche e ricostruttive dell'affermazione che postula la simultaneità degli inadempimenti per l'utilizzabilità del rimedio dell'*exceptio*. La legittimazione bilaterale e reciproca all'esercizio dell'eccezione d'inadempimento *ex art.* 1460 c.c. 81
4. Fissazione dei risultati così conseguiti. 84
5. Critica dell'opinione che assegna all'*exceptio* l'effetto dell'automatica inesigibilità delle due prestazioni corrispettive. 85
6. *Illiceità* dell'inadempimento e *liceità* della proposizione dell'*exceptio*. 87

## L'ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO NEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A PRESTAZIONI CONTINUATIVE

1. Posizione del problema e formulazione dell'ipotesi ricostruttiva: l'eccezione d'inadempimento nel contratto di somministrazione non sempre può essere proposta dal som-

|   |     |
|---|-----|
| ministrante e dal somministrato sia con riferimento all'intero rapporto contrattuale sia con riguardo alle singole coppie di prestazioni.   | 93  |
| 2. Dimostrazione: nel contratto di somministrazione a prestazioni continuative il debito del somministrato è normalmente «inesigibile» prima dell'esecuzione della prestazione da parte del somministrante.             | 94  |
| 3. In linea generale non è vero che l'eccezione d'inadempimento può essere proposta anche da parte di chi non è tenuto ad adempiere per primo.  | 95  |
| 4. Conclusione: nel contratto di somministrazione a prestazioni continuative l'eccezione d'inadempimento può essere proposta unicamente dal somministrante e soltanto con riferimento all'intero rapporto contrattuale. | 100 |

### SUCCESSIONE PARTICOLARE NEL DEBITO (O NEL CREDITO) CORRISPETTIVO, SUCCESSIONE NEL SINALLAGMA E REGIME DELLE ECCEZIONI

|  |     |
|--|-----|
| 1. Posizione del problema: la dottrina giustifica l'esperibilità dei rimedi sinallagmatici da parte di chi succede nel rapporto in quanto si tratta di successione in debiti o in crediti corrispettivi. | 105 |
| 2. Necessità di distinguere la successione particolare nel debito (o nel credito) corrispettivo dalla successione nel sinallagma funzionale.   | 106 |
| 3. Nel caso di accollo liberatorio non si determina la successione nel sinallagma.   | 112 |
| 4. La soluzione con riferimento all'ipotesi di cessione del solo credito corrispettivo.  | 115 |

### INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI *RENT TO BUY*

|   |     |
|---|-----|
| 1. La legge 11 novembre 2014 n. 164.  | 121 |
| 2. L'inadempimento dei contratti di godimento in funzione del successivo acquisto.  | 121 |
| 2.1. <i>Segue</i> : gli obblighi in capo alle parti del contratto di <i>rent to buy</i> .   | 122 |
| 2.2. La risoluzione per inadempimento del contratto in parola: superamento dell'idea di un monopolio "giudiziario" dell'esercizio di tale rimedio alla luce anche del superamento della sua concezione "sanzionatoria". | 123 |

|   |     |
|---|-----|
| 3. Gli effetti della risoluzione del contratto in questione per inadempimento del concedente e per quello del conduttore. Individuazione dei danni risarcibili. | 130 |
| 4. Il diritto del concedente ad ottenere la restituzione dell'immobile.   | 133 |
| 5. Cenni sulla disciplina che regola le vicende dei canoni pagati fino al momento dello scioglimento del contratto.   | 134 |
| 6. <i>Segue</i> : le obbligazioni restitutorie come obbligazioni di "valuta".   | 135 |
| 7. Cenni sull'assimilazione della risoluzione ex art. 1453 c.c. al recesso.   | 136 |
| 8. Cenni sulla ipotesi di "manutenzione coattiva" del contratto in caso di suo inadempimento.   | 136 |

### L'ESERCIZIO DELLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO DI *LEASING* IMMOBILIARE TRASLATIVO E IL DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE EX ART. 168 L. FALL.

|   |     |
|---|-----|
| 1. Posizione del problema: verifica della possibilità di utilizzare la risoluzione ex art. 1453 c.c. di un contratto di leasing traslativo dopo la formulazione di una domanda di ammissione alla procedura concordataria da parte dell'utilizzatore.                         | 142 |
| 2. Si precisa che l'art. 168 l. fall. pone il divieto delle azioni esecutive individuali dei creditori nonché del pagamento dei debiti anteriori.   | 142 |
| 3. Ci si chiede: può esercitarsi il rimedio di cui all'art. 1453 c.c. in presenza dell'art. 168 l. fall.?   | 142 |
| 4. Si dà risposta negativa a questo quesito giacché la natura soddisfattoria della risoluzione farebbe conseguire al risolvente ciò che non può invece ottenere con l'esecuzione forzata.   | 142 |
| 5. Si precisa il risultato conseguito.  | 144 |
| 6. Conferma della natura soddisfattoria della risoluzione anche quando riguarda un <i>leasing</i> immobiliare traslativo.   | 144 |
| 7. <i>Segue</i> : si ribadisce che la risoluzione in parola è in grado di alterare il principio della <i>par condicio creditorum</i> .  | 145 |
| 8. La risoluzione ha la funzione di "sostituire" compiutamente l'assetto "quantitativo" del patrimonio perseguito dallo scambio che non è stato attuato a seguito dello scioglimento del contratto e, dunque, di "esaurire" il soddisfacimento dell'interesse del risolvente. | 146 |

|  |     |
|--|-----|
| 9. <i>Segue</i> : da ciò, l'assimilabilità della risoluzione in parola all'esecuzione individuale vietata <i>ex art.</i> 168 l. fall.                                | 147 |
| 10. <i>Segue</i> : si conferma altresì che la risoluzione contrasta con gli schemi che regolano le procedure concorsuali, dominate dal principio della par condicio. | 147 |
| 11. Riscontro di tale affermazione alla luce del 2° co. dell'art. 67 l. fall.  | 147 |
| 12. Sua verifica anche sulla base del 5° co. dell'art. 72 l. fall.   | 148 |
| 13. Sua riprova a seguito del raffronto col contenuto dell'art. 169 <i>bis</i> l. fall.  | 148 |
| 14. L'eventuale scioglimento del contratto comunque non consentirebbe la restituzione delle prestazioni già eseguite.  | 149 |
| 15. I risultati raggiunti confermano l'inammissibilità della risoluzione in parola in pendenza della procedura concorsuale.  | 150 |
| 16. Si ribadisce quanto sin qui sostenuto.   | 151 |
| 17. <i>Segue</i> : si riafferma la impossibilità di operare le scelte individuali di cui all'art. 1453 c.c.  | 151 |

## NATURA E FUNZIONE DELLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO ALLA LUCE DELL' "AUTONOMIA" DEL RISOLVENTE

|  |     |
|--|-----|
| 1. La risoluzione per inadempimento <i>ex art.</i> 1453 c.c. come rimedio esercitabile unilateralmente anche al di fuori di un procedimento giudiziario e perciò assimilabile al recesso.  | 155 |
| 1.1. <i>Segue</i> : la soluzione scaturisce dall'osservazione dell'autonomia del risolvente circa la realizzazione del suo interesse a liberarsi dal vincolo, determinata dal nuovo contenuto dell'art. 1453 c.c. rispetto a quello dettato nel codice previgente.   | 156 |
| 2. Autonomia ed elettività del rimedio.  | 157 |
| 2.1. <i>Segue</i> : il carattere elettivo del rimedio non è escluso dalla funzione correttiva dell'azione risarcitoria perché lo scioglimento, se è liberamente scelto dal risolvente, non è "determinato" dall'altrui inadempimento e non vi sono danni da risoluzione da addossare al contraente infedele. | 158 |
| 3. Implicazioni sistematiche della constatazione della utilizzazione discrezionale e libera del rimedio, sempre rimesso alla volontà del c.d. contraente fedele.   | 160 |
| <i>Indice degli Autori</i>   | 163 |